



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"A. DAMIANI"

ISTITUTO TECNICO AGRARIO- SPECIALIZZAZIONE  
ENOLOGIA

Via Trapani, 218 91025 Marsala  
Tel.0923.989031-989051-989014

CON INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE

e.mail: [tpis01200q@istruzione.it](mailto:tpis01200q@istruzione.it)

ISTITUTO PROFESSIONALE PER  
L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE  
Via C.da Cuore di Gesù 91025 Marsala  
Tel. 0923.961061

CON INDIRIZZO ALBERGHIERO

[www.istitutodamiani.edu.it](http://www.istitutodamiani.edu.it)

Marsala, 03-09-2024

Circ. Docenti n. 3

Circ. Ata n. 2

- Al Personale Docente  
- Al Personale Ata  
Al DSGA  
Sede - IPAA

**OGGETTO: - Attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione e esercizio Libera Professione o Prestazione Occasionale per l'Anno Scolastico 2024/2025**  
**- Circolare applicativa del Direttore Scolastico Regionale**

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende.

A questo principio di carattere generale fanno eccezione:

- alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione);
- il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%;
- il dipendente a tempo pieno, che in presenza delle sotto specificate condizioni 1, 2 e 3, può essere autorizzato a svolgere un'altra attività:

**1. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.** Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con la funzione docente;

**2. il non conflitto** con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

**3. la compatibilità dell'impegno lavorativo** derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Per quanto riguarda l'esercizio della libera professione, essa è subordinata alle seguenti limitazioni:

- a. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- b. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

L'attività può essere considerata di tipo "libero professionale" a condizione che il prestatore della libera professione sia iscritto ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

Per una conoscenza più approfondita della normativa si fa riferimento a:

1. Decreto Presidente Repubblica, n. 417 del 31.05.1974 – Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
2. D. L.vo 297/94, art. 508 c. 10 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione – Art. 508 – Incompatibilità;
3. Circolare Presidenza del Cons. Ministri Dip. Funzione Pubbl. N. 3 del 19/02/97- Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità;
4. Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 6/97 – Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, L. 662/1996;
5. Legge 140/97, art. 6 – recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica";

6. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – Articolo 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

7. Nota MIUR prot n.1584 del 29.07.2005 Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente;

8. Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 – Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

**Pertanto, tutti coloro che si trovano nella condizione sopra citata sono invitati a presentare richiesta di autorizzazione per il corrente anno scolastico, entro lunedì 23 settembre 2024, compilando i modelli disponibili sul sito web della scuola (Servizi- Panoramica, Personale Scolastico, Modulistica interna) ed inviando un'e-mail a [tpis01200q@istruzione.it](mailto:tpis01200q@istruzione.it).**

Si ricorda che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art. 53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) partecipazione a convegni e seminari;
  - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Sono inoltre esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Si richiama l'attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante l'oggetto. Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L'art 53, comma 7 del D.L. 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni. Precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

  
Il Dirigente Scolastico  
Dott. Domenico Pacorobba